

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 015/CGF

(2009/2010)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 006/CGF – RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 2009

##### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Carmine Volpe - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1) RICORSO DEL CALCIATORE CASARETTO GIAN MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA PLAY OUT F.S. SESTRESE/SESTRI LEVANTE DEL 31.5.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 169 del 01.06.2009)

Visto il ricorso proposto dal signor Casaretto Gian Marco avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 169 dell’1.6.2009, con cui al ricorrente è stata irrogata la sanzione della squalifica per tre gare effettive a seguito della gara di Play Out F.S. Sestrese/Sestri Levante svoltasi il 31.5.2009;

visti i motivi di ricorso;

vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

ritenuto che:

- il ricorrente veniva espulso al 10’ del secondo tempo;

- nel rapporto dell’assistente arbitrale viene detto che, mentre il gioco era fermo, il ricorrente, calciatore in panchina siccome riserva n. 12 del Sestri Levante, si avvicinava al detto assistente e lo spintonava con una mano, senza procurargli danno fisico e rivolgendogli la seguente frase: “ma che cazzo non vedi che gli ha dato una gomitata”;

- il ricorrente sostiene che avrebbe solo messo una mano su una spalla dell’assistente arbitrale per richiamarne l’attenzione su un compagno di squadra, il quale si trovava a terra sanguinante dopo avere subito una gomitata all’arcata sopraciliare destra da parte di un calciatore avversario;

- l’istante, quindi, conferma la veridicità dell’espressione verbale e del gesto, così come riferiti dall’assistente arbitrale, ma specifica che con gli stessi ha inteso solo richiamare l’attenzione di quest’ultimo sull’accaduto nel campo di gioco, non essendo stato ancora rilevato dalla terna arbitrale; e chiede di escludere la sanzione comminata o, in via subordinata, in applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 24 C.G.S., ridurre la sanzione;

- dagli atti risulta che effettivamente un compagno di squadra del ricorrente ha riportato un trauma a seguito di una gomitata al volto;

- nella decisione del Giudice Sportivo viene detto che il ricorrente “teneva un comportamento gravemente irrispettoso nei confronti di un Assistente Arbitrale”;

- il Codice di Giustizia Sportiva prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate “in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti” (art. 19, comma 4, lett. b), mentre prescrive la sanzione minima di due giornate “in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara” (art. 19, comma 4, lett. a);

- in considerazione delle peculiari circostanze dell'accaduto, quanto commesso dal ricorrente non configura una “condotta violenta” avendo lo stesso inteso solo richiamare l'attenzione dell'assistente arbitrale;

- in conclusione, il ricorso deve essere accolto in parte e, in riforma della decisione impugnata, la sanzione della squalifica irrogata va ridotta a due gare, con la conseguente restituzione della tassa;

per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Casaretto Gian Marco, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO DEL CALCIATORE BORRELLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTAGLI SEGUITO GARA DI SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA LOANESI S. FRANCESCO/CANTÙ SAN PAOLO DEL 31.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 186 dell'1.6.2009)**

La squalifica di cui in premessa è stata inflitta al ricorrente per avere egli colpito, a giuoco fermo, un calciatore avversario con un calcio in testa, mentre questi era in terra infortunato. Il gravame mira ad ottenere una più o meno accentuata riduzione della sanzione od in via ulteriormente gradata la commutazione della parte residua di essa in ammenda.

Le ragioni addotte a sostegno di tali richieste non meritano, tuttavia, apprezzamento. Non sembra, infatti, seriamente verosimile l'asserita mancanza di un intento dolosamente lesivo della integrità fisico-psichica dell'infortunato, in una fattispecie nella quale l'aggressione si è realizzata, non già nel corso di una normale fase di giuoco, ma - come si è ricordato in premessa - a giuoco fermo, nei confronti di un avversario infortunato. Ed altrettanto può dirsi per quanto concerne l'assenza di qualunque conseguenza pregiudizievole per la parte lesa, la quale aveva comunque potuto riprendere normalmente a partecipare all'incontro. Sul punto, fra l'altro, non è da sottovalutare, in ogni caso, che l'episodio in questione si era verificato - come attesta il rapporto arbitrale - al 46' minuto del secondo tempo.

Ma soprattutto non va ignorato che i motivi predetti non trovano alcun puntuale e serio riscontro nel Codice di Giustizia Sportiva, nel quale la differenza fra le due fattispecie dell'art. 19, comma 4, rispettivamente lett. b) e lett. c), si basa unicamente sulla distinzione fra *condotta violenta* e *particolare gravità della condotta violenta*, per cui l'illecito commesso appare indubbiamente e pienamente rientrare nella seconda delle due situazioni astrattamente ipotizzate, posto che la natura e la valutazione della aggressione si basa prima di tutto sulle modalità e sulle caratteristiche soggettive ed oggettive in cui la colpevolezza si è manifestata, ancor prima cioè ed indipendentemente dalla entità delle sue conseguenze.

La consapevolezza della fragilità di questi argomenti induce, quindi, la difesa del Borrelli a richiamarsi ad alcune decisioni della giurisprudenza sportiva che in situazioni analoghe avrebbero usato maggiore clemenza ed un più favorevole criterio di giudizio. Si tratta, com'è noto e largamente in voga, della frequente invocazione e del diffuso ricorso al c.d. vincolo del precedente, che avrebbe, oltre tutto, in altri sistemi, quali quello britannico e nordamericano, applicazioni meno frequenti e maggiormente controverse di quanto comunemente si ripete. Sta di fatto che nel nostro ordinamento l'art. 101 capv. della Costituzione solennemente afferma che “*i giudici sono soggetti soltanto alla legge*”, con ciò chiaramente inibendo per ogni tipo di giudice, compresi quelli sportivi, qualsiasi vincolo nei confronti di precedenti decisioni proprie od altrui. Con ciò viene opportunamente e

saggiamente impedito che un eventuale e sempre possibile pregresso errore giudiziario costringa chi successivamente sia chiamato a pronunciarsi su una fattispecie simile a ripetere ed a perpetuare l'esito di una anteriore sentenza, indipendentemente dalle convinzioni acquisite nel corso del processo e dai dettami della propria coscienza. Il frequente ed insistito richiamo delle difese a conclusioni raggiunte nel passato, ovviamente con preferenza per quelle più favorevoli all'incolpato, opererebbe, poi, ovviamente a senso unico e varrebbe a determinare nel tempo un orientamento progressivamente sempre più lassista e come tale concretamente sempre più distante a lungo andare dalle effettive prescrizioni normative.

Cosicché anche da questo punto di vista le richieste del ricorrente non meritano accoglimento per la loro inammissibilità prima ancora che per la loro infondatezza.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Marco Borrelli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEI SIG.RI LUIGI MARZIANI E SIMONETTA FAGOTTI, IN QUALITÀ DI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE DEL CALCIATORE MINORE MARZIANI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.6.2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA AMICHEVOLE SANTEGIDIESE/ASCOLI DEL 24.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 183 del 18.6.2009)**

Con atto del 10.7.2009, i Sigg.ri Luigi Marziani e Simonetta Fagotti, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Luca Marziani, calciatore dilettante tesserato in favore dell'ASD Santegidiese Calcio, ricorrevano avverso la squalifica fino al 18.6.2012, inflitta allo stesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, per i fatti accaduti nell'intervallo della gara di finale del Torneo "Mirti", riservata alla categoria allievi, del 24.5.2009.

In via preliminare, i ricorrenti eccepivano l'incompetenza del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale a decidere sui fatti compiuti dal Marziani nella gara de qua che hanno, in seguito, portato alla squalifica dello stesso come risultante nel Com. Uff. n. 183 del 18.6.2009, deducendo in particolare che il regolamento del torneo Mirti, approvato dalla Presidenza Federale, ai sensi dell'art. 28 comma 4 del Regolamento L.N.D. come da Com. Uff. n. 44 del 22.5.2009, all'art. 11 prevede che la disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo Titolare o Supplente del Comitato di competenza che, nel caso di specie, è il Comitato Abruzzo L.N.D..

La eccezione preliminare illustrata dai ricorrenti è, ad avviso di questa Corte, condivisibile.

L'organo competente a decidere in merito agli aspetti disciplinari derivanti dalla disputa delle gare del torneo Mirti risulta espressamente individuato nell'art. 11 del regolamento, approvato dalla Presidenza Federale, mentre nessuna attribuzione è stata riconosciuta al Comitato Interregionale.

D'altro canto, è opportuno sottolineare che l'art. 29, comma 1 C.G.S. prevede che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale è "competente per i campionati e le competenze di livello nazionale, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti".

Pertanto, tale organo di giustizia, alla luce delle eccezioni sollevate, non può essere competente a decidere su episodi accaduti durante un torneo riservato alla categoria allievi.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dai sigg.ri Luigi Marziani e Simonetta Fagotti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale del calciatore minore Marziani Luca, annulla l'impugnata delibera per difetto di competenza.

Trasmette gli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo L.N.D..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DELL'U.S.D. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 22.1.2010 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE POULE SCUDETTO PRO VASTO/SIRACUSA DEL 20.6.2009**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 184 del 22.6.2009)

All'esito della gara del 20.6.2009 Pro Vasto/Siracusa, sospesa per problemi di ordine pubblico, nel corso dell'intervallo tra il I° e II° tempo, a causa di intemperanze dei tifosi del Siracusa, il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 184 del 22.6.2009), sanzionava la società Siracusa con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 con la squalifica del terreno di giuoco fino al 22.1.2010, con obbligo di disputare le gare a porte chiuse.

Proponeva reclamo, con atto del 2.7.2009, il Siracusa rilevando che la società si era adoperata in tutti modi per scongiurare ogni possibile incidente nel corso dell'incontro sopra indicato, tant'è che aveva provveduto ad allertare la locale Questura visto il notevole numero di tifosi che avrebbero assistito all'incontro, chiedendo a questo proposito l'adozione di ogni misura atta a scongiurare incidenti; evidenziando ancora l'impossibilità, in quanto società ospitata, di prendere compiute e concrete iniziative idonee a prevenire manifestazioni violente.

Nell'impugnazione infine si faceva riferimento al rapporto dei Commissari di Campo che avrebbero segnalato una poco incisiva attività di prevenzione delle forze dell'ordine.

Ciò premesso osserva questa Corte che il ricorso sia solo parzialmente fondato.

Emerge incontrovertibilmente che alcuni tifosi del Siracusa senza alcuna ragione hanno tenuto un gravissimo comportamento che, così da quanto emerge dagli atti, ha comportato l'intervento delle forze dell'ordine e la decisione da parte del responsabile dell'ordine pubblico di non riprendere il giuoco, questo anche perché detti incidenti avvenivano in gran parte all'interno dello stadio.

Le manifestazioni di intemperanza di alcuni dei tifosi del Siracusa non trovano alcuna giustificazione e neppure una eventuale ragione esimente in capo alla società. Del resto in detto contesto nessuna ragione esimente sarebbe comunque fondatamente apprezzabile

Non di meno, sembra però, come debba essere valutata la circostanza che in effetti la Dirigenza ha in concreto - giorni prima della gara - posto in essere ogni iniziativa tesa a prevenire il verificarsi di spiacevoli accadimenti, senza tra l'altro tralasciare la circostanza che si giocava fuori casa e non si era nella pienezza di poteri in ordine all'attuazione di misure non solo potenzialmente, bensì in concreto idonee ad evitare il verificarsi di fatti che avessero influenza sul regolare svolgimento dell'incontro.

In questo particolare specifico quadro pare pertanto che sia equo ridurre la durata temporale della sanzione – fermo il resto – dal 22.1.2010 al 30.11.2009.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Siracusa S.r.l. di Siracusa, riduce la sanzione della squalifica del campo di giuoco fino al 30.11.2009 con obbligo di disputare le gare a porte chiuse.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 3 Agosto 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete